Comune di Lascari

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI LASCARI
(Approvato con deliberazione di C.C. N° 10 del 28/03/2019)

INDICE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Trattamento dei dati personali

Art. 4 – Norme di riferimento e principi generali

Art. 5 - Designato

Art. 6 – Incaricati del trattamento

Art. 7 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 8 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 9 - Informativa

Art. 10 – Accesso ai dati

Art. 11 – Diritti dell'interessato

Art. 12 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 13 - Tutela

Art. 14 – Provvedimenti attuativi

Art. 15 – Pubblicità del Regolamento

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1.Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza e mediante l'installazione di foto-trappole nel territorio del Comune di Lascari, gestiti ed impiegati dal personale di Polizia Municipale del Comune di Lascari, avente qualifica di Ufficiale e/o Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.55 del Codice di Procedura Penale.
2. Si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nonchè i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3.Il presente regolamento ha l'obiettivo di tutelare il territorio comunale garantendo la tutela del patrimonio e dell'ambiente quando non risulti possibile, o si rilievi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
4.Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza realizzato mediante sistemi di telecamere sia fisse che mobili, attivati sul territorio del Comune di Lascari e gestiti dall'Ufficio di Polizia Municipale con il personale opportunamente designato con determina sindacale.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a. per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Municipale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
b. per **"trattamento**", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c. per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
d. per "**titolare**", l'Ente Comune di Lascari nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
e. per "**designato**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali; che, si configura, nella persona del responsabile dell'area di Vigilanza;
F: per "**responsabile protezione dei dati"**, la persona fisica, (anche conosciuto con la dizione in lingua inglese data protection officer – DPO) è una figura prevista dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679.
Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con l'Autorità e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).
g. per **"interessato**" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
h. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione e\o consultazione;
i. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
k. per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3
Trattamento dei dati personali

1.Le immagini video e fotografiche riprese dalle telecamere fisse e mobili sono trattate dalla Polizia Municipale, per mezzo del soggetto designato opportunamente addestrato, nel rispetto dell'art.5 comma 1 del GDPR in relazione alla "correttezza del trattamento e liceità"[1].
2.Il trasferimento di dati dalle telecamere al portale informatico avviene senza collegamenti con altri sistemi o con altre reti pubbliche di telecomunicazioni, né attraverso l'accesso di altre periferiche.

Art. 4
Norme di riferimento e principi generali

1.Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia, oltre che ai provvedimenti adottati dal Garante, a quanto espressamente normato come di seguito:

- Decreto legislativo 101/2018 contenenti le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali *((recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,* così come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei

---

1 **Art.5 (UE) 679/2016 "Principi applicabili al trattamento di dati personali"**

1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";

- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori".

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, GDPR e, in particolare:

Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR.

La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il "*bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."*

Art. 5
Designato

Il designato dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto del trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati. A tale scopo, il designato, terrà aggiornato, il documento di analisi di impatto e di rischio del trattamento con Parere del Responsabile Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) come

previsto dall'art.35[2] del Regolamento Generale Europeo Sulla Protezione dei Dati personali
3. Gli specifici compiti e Le modalità operative dell'incarico del designato verranno determinate nel provvedimento sindacale di nomina secondo le previsioni di cui all'art. 2, quaterdecies del D. Lgs 101/2018.

Art. 6
Incaricati del trattamento

Potranno essere individuati dal titolare o dal designato, come incaricati del trattamento, ai sensi dell'art.30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e sotto la propria responsabilità quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, ulteriori soggetti appositamente formati, tra il personale del Comune di Lascari.

Art. 7
Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione, è finalizzato a:
   a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
   b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
   c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
   d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
   e) al monitoraggio del traffico;
   f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
   g) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
   h) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
   i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di conferimento dei rifiuti;
   j) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.
2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
3.La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.
4. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse

---

2 **Articolo 35 sulla protezione dei dati**

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 8
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1.I dati personali, ricavati attraverso le telecamere degli impianti e/o le foto-trappole, che saranno progressivamente installata nei punti individuati, sono oggetto di trattamento nel rispetto delle seguenti regole:

A. trattati in modo lecito e secondo correttezza
B. Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
C. Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati;
D. Conservati per un periodo di tempo quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque non superiore a giorni sette.

2.Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su hard-disk delle immagini provenienti dalle telecamere e/o dalle foto-trappole sul territorio comunale.
3.Le immagini verranno conservate su server di registrazione posizionati presso edifici di proprietà del Comune, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a chiusura uffici, per un periodo quantificabile in un massimo di 7 (sette) giorni;
4.In caso di cessazione di un trattamento, i dati personali saranno distrutti.
5.La conservazione di dati ed immagini è ammessa oltre i termini sopra indicati in presenza di speciali esigenze di ulteriore conservazione connesse a specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria .

Art. 9
Informativa

Il Comune di Lascari, provvederà ad apporre un'adeguata segnaletica permanente sul territorio comunale, nonché laddove necessario, in prossimità delle strade, parchi, piazze e luoghi in cui sono posizionate le telecamere, ai sensi delle norme vigenti in materia.
Tale supporto con l'informativa, deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, deve avere un formato e posizionamento visibile, con un simbolo di esplicita comprensione.
Il Comune si obbliga ad attivare una efficace campagna di informazione alla cittadinanza.

Art.10
Accesso ai dati

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
a) al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati del trattamento;
b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare

l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 11
Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, quando non sono adottate idonee misure di sicurezza.
2. In particolare, nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR l'interessato ha il diritto di:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti del presente regolamento per le questioni privacy, sia titolare che al DPO.
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

3. Per ciascuna delle superiori richieste, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
6. Le istanze di cui al presente articolo vanno trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Sull'istanza il responsabile provvede in merito entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione ovvero estensibili a 90 giorni in casi di particolare complessità, che devono essere valutati dal titolare che ne deve dare riscontro all'interessato, o se ricorre altro giustificato motivo. .

Art. 12
Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo, al di fuori dei casi delegati dall'A.G. o per reati previsti dal C.P., è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale della Polizia Municipale autorizzato dal responsabile ed agli incaricati addetti a tale servizio.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
3. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art.13
Tutela

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art.14
Provvedimenti attuativi

Con successivo provvedimento della G.M. e sentito il Responsabile della Polizia Municipale, dovrà essere definita l'ubicazione ed il numero di telecamere a carattere permanente da installare nel Comune di Lascari, nonché la fissazione degli orari delle registrazioni e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.
Per le telecamere mobili, oltre alle direttive della Giunta Comunale, l'utilizzo, gli orari e le postazioni saranno individuate dal Comandante della Polizia Municipale e/o da un suo delegato.

Art.15
Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato in modo permanente nel sito internet del Comune.